Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   ROMA - Mercoledì, 13 novembre 1963   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 31 ottobre 1963, n. 1458 «Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292, del 9 novembre 1963, all'art. 3, ultima riga, in luogo di: « previste dagli articoli sopra citati. » leggasi: « previste dall'articolo sopra citato. ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. 2107.

Istituzione in Castrovillari di un Istituto d'arte e approvazione della pianta organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento della istruzione artistica;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 631, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Castrovillari un Istituto d'arte con le sezioni: « Arte dei metalli » e « Arte del legno », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1 — è stabilito in L. 29.325.000 (ventinovemilionitrecentoventicinquemila). La spesa graverà sul capitolo 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Castrovillari di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 100. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Castrovillari

Sezioni Arte dei metalli; Arte del legno

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, educazione civica, storia e geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, educazione civica, storia e geografia
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia
7. Insegnante di disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica . .	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia .	—	1	—
11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Segretario economo .	1	—	—
20. Applicato di segreteria . .	1	—	—
21. Bidelli	2	1	—

N B — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1963, n. **1479**.

Emissione di francobolli commemorativi o celebrativi per l'anno 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1964 le seguenti serie di francobolli: celebrativi del Traforo del Monte Bianco; celebrativi dell'Idea Europea; celebrativi della VI Giornata del Francobollo; celebrativi del 150° Anniversario della Costituzione dell'Arma dei Carabinieri; commemorativi di Galileo Galilei nel 4° Centenario della nascita; commemorativi di Michelangelo Buonarroti nel 4° Centenario della morte; celebrativi dei VII Stati Generali dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa; commemorativi di Giovanni da Verrazzano; celebrativi del Pellegrinaggio di ex combattenti italiani all'estero; commemorativi di G. B. Bodoni nel 150° Anniversario della morte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1964:

a) serie di francobolli celebrativi del Traforo del Monte Bianco;

b) serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea;

c) serie di francobolli celebrativi della VI Giornata del Francobollo;

d) serie di francobolli celebrativi del 150° Anniversario della Costituzione dell'Arma dei Carabinieri;

e) serie di francobolli commemorativi di Galileo Galilei nel 4° Centenario della nascita;

f) serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Buonarroti nel 4° Centenario della morte;

g) serie di francobolli celebrativi dei VII Stati Generali dei Comuni e dei Poteri Locali d'Europa;

h) serie di francobolli commemorativi di Giovanni da Verrazzano;

i) serie di francobolli celebrativi del Pellegrinaggio di ex combattenti italiani all'estero;

l) serie di francobolli commemorativi di G. B. Bodoni nel 150° Anniversario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio delle serie di francobolli di cui al precedente articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1963

SEGNI

LEONE — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. **1480**.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Rossano della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota in data 2 settembre 1963, n. 3731 e la relativa documentazione, con la quale il medico provinciale di Cosenza richiede la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Rossano Calabro (da intendersi: Rossano), di quella Provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 8 marzo 1903, n. 92, con il quale fra l'altro, una parte del territorio del comune di Rossano della provincia di Cosenza è stato dichiarato di endemia malarica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica per la parte di territorio del comune di Rossano della provincia di Cosenza, contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 92, è revocata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84,

convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa previsto dalle norme sopraripportate;

Visto il proprio precedente decreto in data 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1963, registro n. 3 Sanità, foglio n. 380, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo del Comitato centrale della Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio 1962-65;

Considerato che il generale di corpo d'armata in ausiliaria Nicolò Meloni, nominato con il citato decreto del 15 febbraio 1962 in rappresentanza del Ministero della difesa, è recentemente deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione all'uopo formulata dal Ministero della difesa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la difesa;

Decreta:

Il tenente generale del Corpo sanitario aeronautico Tomaso Lo Monaco è nominato componente del Consiglio direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa in sostituzione del generale di corpo d'armata Nicolò Meloni, deceduto.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1963

SEGNI

JERVOLINO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1963
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 22. — MOFFA

(9394)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1963.

Composizione del Consiglio della Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il Consiglio dell'Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I., è composto come segue:

Presidente:
Boldrini prof. Marcello.

Vice presidente:
Cefis dott. Eugenio.

Consiglieri:
Guidi dott. Mario, Ministero delle partecipazioni statali;
De Zerbi dott. Renato, Ministero delle partecipazioni statali;
Marinone dott. Francesco, Ministero dell'industria e del commercio;
Padellaro dott. Antonio, Ministero dell'industria e del commercio;
De Maria prof. Giovanni, Ministero del tesoro;
Longo ing. Imbriani, Sette avv. Pietro, Campanini ing. Mario, Matteotti on. Giancarlo, Zanmatti ingegnere Carlo, esperti;
Reincricca Mario, rappresentante dei dirigenti e impiegati dell'E.N.I.;
Daccomi G. Battista, rappresentante degli operai dell'E.N.I.

La Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I., è composta come segue:

Presidente:
Boldrini prof. Marcello.

Vice presidente:
Cefis dott. Eugenio.

Consiglieri:
Guidi dott. Mario;
Longo ing. Imbriani;
Sette avv. Pietro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1963
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 339

(9387)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1963.

Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1962, con il quale il dott. Liborio Patrì venne nominato sindaco supplente dell'Istituto Mobiliare Italiano;

Considerato che, essendo deceduto il dott. Patrì, si rende necessario provvedere alla nomina di un sindaco supplente del suddetto Istituto;

Decreta:

Il dott: Domenico Pessolano è nominato sindaco supplente dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

Egli durerà in carica, unitamente agli altri membri del Collegio sindacale, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963-1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9277)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, durante il periodo stagionale, di Grado (Gorizia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, per il periodo stagionale luglio-settembre 1962 di Grado (Gorizia), sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alla allegata tabella sono valide per il periodo 1° luglio-30 settembre 1963 e s'intendono rinnovate per gli anni seguenti qualora una delle parti non disdica l'accordo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° luglio 1962.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, durante il periodo stagionale di Grado (Gorizia).

a) Alberghi di I, II e III categoria e pensioni di I e II categoria:	
lavoratori di I categoria	L. 72.800
lavoratori di II categoria	» 54.600
lavoratori di III categoria	» 46.150
b) Alberghi di IV categoria, pensioni di III categoria e locande:	
lavoratori di II categoria	L. 41.600
lavoratori di III categoria	» 37.960
c) Alberghi della S.p.a. « Grandi Alberghi »:	
lavoratori di I categoria	L. 72.800
lavoratori di II categoria . . .	» 54.600
lavoratori di III categoria . .	» 41.600

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese, e s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per la suddivisione degli Alberghi e delle Pensioni si intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento al vigente contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(9490)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1963.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori di ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti i prodotti agricoli e zootecnici all'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961) contenente le direttive di intervento previsto dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1963, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata la necessità, in relazione al costo dei finanziamenti occorrenti per la corresponsione degli acconti ai conferenti, di assistere le iniziative suddette con il contributo negli interessi di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Sui prestiti contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario da enti gestori degli ammassi volontari e da cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1963, può essere concesso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale negli interessi nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, ottenuti con uve di produzione 1963, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle cantine sociali non oltre il 30 novembre 1963.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 800 milioni.

Art. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente art. 1, le Provincie che saranno espressamente indicate con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Oltre a queste Provincie, possono essere ammesse ai benefici stessi, tutte le altre per le quali il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Provincie di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di istituti o enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto non appena emanato il decreto di cui al precedente comma.

I rappresentanti dei produttori agricoli saranno scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli enti ammassatori, e delle cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli Istituti o Enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti ai fini di cui al precedente art. 2; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 7 e 8; curare gli adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e sull'esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

Art. 4.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al primo comma del precedente art. 3, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, intervenuta la decisione dei loro organi deliberanti circa l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o gruppo di domande da essi accolto.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli istituti ed enti finanziatori, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo e devono essere altresì indicati il beneficiario, l'ammontare, la durata e il tasso annuo di interesse del prestito, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'Istituto od ente finanziatore od il beneficiario.

Art. 5.

Per le Provincie che saranno espressamente elencate nel decreto da emanare a norma del già citato primo comma del precedente art. 3, la ripartizione della quota di contributo ad esso attribuita tra gli istituti od enti esercenti il credito agrario sarà effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti enti od istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzioni le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi.

Per le Provincie che non saranno espressamente elencate nel predetto decreto e nelle quali a norma del precedente art. 3 il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato dell'agricoltura abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 4 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla Provincia.

Art. 6.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sono trasmesse dal Comitato provinciale competente al Ministero della agricoltura e delle foreste, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o l'aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne subito notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare ad altre Provincie le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Provincie che saranno elencate nel decreto di cui al primo comma dell'art. 3, nei limiti del succitato importo di L. 800 milioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 7.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'istituto o ente finanziatore avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del beneficiario e con elenchi, forniti dalle cantine sociali e dagli enti gestori di ammasso volontari, ripartiti mensilmente in cui siano precisati i quantitativi di vino venduti con l'indicazione del prezzo e se la vendita sia stata effettuata per contanti o con pagamento differito.

Analogamente, nei casi in cui la vendita sia stata effettuata direttamente al consumo, anche per tramite di spacci agenti per conto dell'Ente ammassatore, sarà sufficiente l'indicazione del quantitativo complessivo venduto nel mese e del prezzo medio ricavato.

I dati forniti in detti elenchi, che saranno muniti della firma del legale rappresentante dell'ente interessato che è responsabile della loro esattezza, debbono trovare piena rispondenza con i dati risultati dai libri di scarico e dagli altri atti e documenti in possesso dell'ente stesso.

Sulla quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 8.

Nelle Regioni a Statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a cantine sociali e ad enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1963, il contributo statale di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stesse benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 140

(9511)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipa-

zioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1963, registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 79, con il quale venne nominato membro del Consiglio di amministrazione il dott. Paolo Savina, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la designazione del Ministero degli affari esteri, per la sostituzione del dott. Paolo Savina con il dottore Eros Vicari;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1963 l'ispettore di frontiera di Napoli dott. Eros Vicari, addetto per l'emigrazione di 1ª classe, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 204

(9392)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1963.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con il quale sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria e commercio, in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 137, con cui il dott. Giovanni Carcaterra venne nominato presidente dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità, a seguito del decesso del dottore Giovanni Carcaterra, di provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente medesimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'avvocato Pasquale De Gennaro è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1963

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 205

(9393)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,95%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9391)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli,

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9389)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari agli operai giornalieri assunti per lavori di sistemazione idraulica e forestale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 delle norme sugli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, della Regione Trentino-Alto Adige che autorizza l'Amministrazione regionale ad assumere, con contratto di diritto privato, operai giornalieri per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani applicando ad essi il regime contrattuale proprio dei lavoratori dell'industria;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale di cui sopra;

Ritenuto che al personale operaio predetto sono applicate agli effetti assicurativi e previdenziali, le disposizioni di legge vigenti per il settore dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dipendente dalla Regione Trentino Alto-Adige, assunto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, con contratto di diritto privato per la esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e per l'utilizzazione in economia dei prodotti forestali, è applicata, con decorrenza 1° febbraio 1960 e con le modalità dell'industria, la tabella A) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificata con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1963

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANELLI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9342)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1963.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'Ente nazionale per il cavallo italiano ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079;

Decreta:

Il colonnello Alberto Mammola è nominato presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9519)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1963.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2078, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, con sede in Roma;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'Ente nazionale per le corse al trotto ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2078;

Decreta:

Il signor Ivone Grassetto è nominato presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9520)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1963.
Nomina del presidente della Società degli Steeple Chase d'Italia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Società Steeple Chase d'Italia, con sede in Roma;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci della Società degli Steeple Chase ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077;

Decreta:

L'ingegnere Piero Richard è nominato presidente della Società degli Steeple Chase d'Italia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9521)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1963.
Nomina del presidente dello Jockey Club Italiano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2080, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Jockey Club Italiano, con sede in Roma;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dello Jockey Club Italiano ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2080;

Decreta:

Il marchese Giovanni Cassis è nominato presidente dello Jockey Club Italiano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9522)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9396)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.)

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Ritenuta la opportunità di porre termine alla gestione commissariale dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e di procedere alla nomina del Consiglio direttivo di detta Unione, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805;

Viste le designazioni delle amministrazioni, enti ed associazioni interessate;

Considerato che l'on. avv. Alfonso De Giovine e lo avv. Giuseppe Spagnolo sono persone particolarmente competenti dei problemi ippici e che sussistono, quindi, le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Ente per la loro nomina, rispettivamente, a presidente e a vice presidente dell'Ente stesso;

Considerato, altresì, che l'avv. Giuseppe Spagnolo fa parte della categoria dei proprietari di cavalli da corsa al trotto, e che, quindi, con la sua nomina a vice presidente dell'U.N.I.R.E. viene assorbita la rappresentanza di detta categoria nel Consiglio direttivo dell'Unione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del predetto statuto;

Con riserva di procedere alla nomina nel Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. del vice presidente dell'Ente corse al trotto, appena sarà pervenuta la designazione da parte dell'Ente stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Alfonso De Giovine e l'avv. Giuseppe Spagnolo sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, insieme all'on. avv. Alfonso De Giovine e all'avv. Giuseppe Spagnolo, di cui al precedente art. 1, i signori:

Scabardi dott. Silvio, ispettore generale del ruolo tecnico superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Calabresi dott. Marcello, direttore di divisione del ruolo amministrativo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Sandrelli dott. Luigi, prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Ciardiello dott. Ugo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

marchese Giovanni Cassis, presidente dello Jockey Club Italiano;

Grassetto ing. Ivone, presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto;

Richard ing. Piero, presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia;

Mammola comm. Alberto, presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano;

Curti comm. Virginio, rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo;

Cacciari comm. Carlo, rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al trotto;

Mezzanotte avv. Paolo, rappresentante dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo;

Perretti dott. Mario, rappresentante delle società, enti ed associazioni che gestiscono gli ippodromi;

Polidori Gino, rappresentante dei lavoratori dell'ippica.

Art. 31.

Con successivo decreto si provvederà alla nomina nel Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. del vice presidente dell'Ente corse al trotto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9523)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1963.
Valore ufficiale per lo zucchero raffinato, lo zucchero cristallino e quello greggio ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, della imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di modificare il valore ufficiale fissato con il proprio decreto 18 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 17 Finanze, foglio n. 349, per lo zucchero raffinato, per lo zucchero cristallino e per quello greggio;

Determina:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata, il valore delle merci qui sottoelencate è stabilito come segue:

zucchero raffinato . . . . . L. 135,50 al kg.
zucchero cristallino . . . . . L. 130,00 al kg.
zucchero greggio . . . . L. 106,00 al kg.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1963
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 326. — BAIOCCHI

(9582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di «Economia politica» e di «Diritto canonico» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di «Economia politica» e di «Diritto canonico», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9583)

Vacanza della cattedra di «Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la cattedra di «Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9584)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Partanna (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9551)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Nicosia (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.263.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9552)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Caronia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.376.427 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9553)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Patti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.138.581 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9554)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Pettineo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.241.462 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9555)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Roccella-Valdemone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.147.796 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9556)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Santa Marina Salina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.099.873 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9557)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Santa Teresa Riva (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.257.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9558)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Campobello di Mazara (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.638.895 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9559)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Erice (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.549.153 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9560)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.079.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9561)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Placanica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.447.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9562)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Platì (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.583.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9563)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Ardore (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.278.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9564)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 27 settembre 1963, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è stata disposta la cessazione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nelle località di cui all'unito elenco.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Località climatiche, balneari o termali, o comunque di particolare interesse turistico, nelle quali è disposta la cessazione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Provincia di Arezzo

Comuni di Stia, Montemignaio.

Provincia di Belluno

Comune di Cesiomaggiore.

Provincia di Brescia

Comune di Sonico.

Provincia di Catanzaro

Comuni di Pizzo Calabro e Serra di San Bruno.

Provincia di Cuneo

Comune di Saluzzo.

Provincia di Genova

Comuni di Ronco Scrivia e Busalla.

Provincia di Grosseto

Comuni di Manciano e Roccastrada.

Provincia di L'Aquila

Comuni di Rocca di Mezzo e Ovindoli.

Provincia di La Spezia

Comune di Varese Ligure.

Provincia di Lucca

Comuni di Pescaglia e Castiglione Garfagnana.

Provincia di Padova

Comune di Arquà Petrarca.

Provincia di Pavia

Comuni di Broni, Casteggio, Miradolo e Romagnese.

Provincia di Reggio Emilia

Comuni di Carpineti, Collagna, Ligonchio, San Polo d'Enza, Vetto d'Enza e Casina.

Provincia di Rieti

Comune di Cittaducale.

Provincia di Savona

Comune di Stella.

Provincia di Siena

Comuni di Chiusi e Montepulciano.

Provincia di Taranto

Comune di Maruggio.

Provincia di Torino

Comuni di Alpette, Usseaux, Luserna San Giovanni, Valprato Soana.

Provincia di Udine

Comune di Budoia.

Provincia di Vercelli

Comuni di Andorno Micca, Pollone e Rimella.

Provincia di Verona

Comuni di Erbezzo, Grezzana, Sant'Anna d'Alfaedo e Ferrara di Monte Baldo.

(9441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi dell'11 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,39	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,32	577,25	577,25	577,50	577,10	577,25	577,50	577,30	577,25	577,25
Fr. Sv.	144,20	144,19	144,22	144,205	144,18	144,19	144,21	144,20	144,19	144,20
Kr. D.	90,11	90,10	90,10	90,115	90,12	90,11	90,09	90,12	90,11	90,11
Kr. N.	86,97	86,97	86,98	86,97	87 —	86,96	86,97	87 —	86,96	86,97
Kr. Sv.	119,84	119,90	119,86	119,875	119,75	119,82	119,86	119,82	119,85	119,85
Fol.	172,80	172,85	172,82	172,82	172,75	172,82	172,82	172,75	172,82	172,82
Fr. B.	12,49	12,498	12,494	12,49375	12,485	12,49	12,4945	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,03	127,035	127,02	127,10	127,03	127,03	127,02	127,03	127,03
Lst.	1741,47	1741,40	1741,65	1741,425	1741,375	1741,19	1741,40	1741,45	1741,55	1741,30
Dm. occ.	156,55	156,57	156,55	156,545	156,52	156,55	156,54	156,55	156,55	156,53
Scell. Austr.	24,06	24,065	24,07	24,07	24,05	24,06	24,075	24,08	24,06	24,065
Escudo Port.	21,71	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli dell'11 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,40
Redimibile 3,50 % 1934	91,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,50
1 Franco svizzero	144,207
1 Corona danese	90,102
1 Corona norvegese	86,97
1 Corona svedese	119,867
1 Fiorino olandese	172,82
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1741,412
1 Marco germanico	156,542
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 18 settembre 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trentaquattro posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E indetto un pubblico concorso per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentaquattro posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero laurea in scienze sociali e politiche, conseguita presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente o, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;

5) diritto commerciale;

6) diritto ecclesiastico;

7) diritto del lavoro;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione speciale amministrativa;

10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai nostri giorni;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra; decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	51.052
indennità integrativa speciale	»	6.796
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	15.349
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20) .	»	17.233
Totale netto mensile	L.	90.430

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 1ª della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 settembre 1963

p. *Il Ministro, il Direttore generale*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1963
Registro n. 28 Interno, foglio n. 217.

(8988)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, con il quale è stata istituita la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami e per titoli a un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni alle quali il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, 1940-1943 ovvero della guerra di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati e invalidi civili, per i mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di gior-

ni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5); e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesca) per l'esame da sostenere nella prova orale.

La domanda, inoltre, dovrà contenere il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso, autenticato dal notaio, di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito. Tra questi titoli e pubblicazioni verranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie delle conserve alimentari. Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa. Dette pubblicazioni dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli. I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o in quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale sono indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal com-

petente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5, e 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 9 del presente decreto;

B) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

C) certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale dichiarazione dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200;

E) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *F*)

del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *E*) e *F*) del precedente art. 10, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma due, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di tecnologia applicata all'industria delle conserve;

b) svolgimento di un tema riguardante un argomento sui contenitori per conserve alimentari.

Prova pratica (con relazione scritta):

Analisi chimica di un prodotto alimentare conservato.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulle prove scritte e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) discussione sui problemi di chimica e tecnologia dell'industria conserviera;

c) legislazione sulle conserve alimentari;

d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

e) traduzione in italiano dal francese e di una fra le seguenti lingue (a scelta del candidato) inglese o tedesco.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova (coeff. 271) con il trattamento economico spettante alla qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di prova e in seguito ai buoni risultati della prova stessa.

Il vincitore che, allo scadere della prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'Ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso, oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato, a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1963
Registro n. 10, *foglio n.* 125

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale degli affari generali
Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli a un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve alimentari, in Parma.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere inscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di voler sostenere la prova orale nella lingua estera di . . . .

Il sottoscritto allega i documenti di cui agli uniti elenchi.

. . . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(8831)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.